

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 241

del 19.6.2003

O G G E T T O

Capochiani de Judicibus Angela c/ Comune di Molfetta – Atto di precetto di pagamento in esecuzione della sentenza n.111/02 della Corte di Appello di Bari – Giudizio n.421/1996.

L'anno duemilatre, il giorno diciannove del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AZZOLLINI	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 24.6.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La I Sez. Civile della Corte di Appello di Bari - con sentenza n.111/2002 resa in data 7 febbraio 2002, sulla causa civile in riassunzione dalla Cassazione per espropriazione, iscritta al n.421/1996, proposta Capochiani de Judicibus Angela (a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale emessa dal Tribunale di Trani adito in data 13.05.1996), al fine di ottenere il conguaglio di quanto a lei dovuto dal Comune di Molfetta per la cessione volontaria in data 27.11.1981, conseguente ad occupazione in data 16.11.79 ed espropriazione, di un terreno in proprietà sito in agro di Molfetta alla contrada Lama Gemma (in catasto, partita 13485, foglio 7, particella 58) – così statuiva: “..condanna il Comune al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 135.804,32 con gli interessi legali dalla domanda al saldo nonché al rimborso delle relative spese di causa, spese che liquida complessivamente in euro 9.500 (di cui euro 1.500 per diritti di procuratore, euro 6.500 per onorari di avvocato ed il resto per spese, in esse incluse quelle relative alla espletata C.T.U.) e che distrae ex art. 93 C.P.C. in favore dell’Avvocato Mario Boccardi.”;
- Avverso la detta sentenza la G.C., con delibera n.12 del 23.01.2003, confermando il patrocinio all’Avv. Oronzo Amato, stabiliva di proporre ricorso incidentale e controricorso avverso il ricorso principale proposto dalla Sig.ra Capochiani dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la medesima sentenza;
- Con atto notificato a questo Ente in data 29 maggio 2003, prot. n.24240, conseguente a richiesta formale a firma dell’Avv. Mario Boccardi, la Sig.ra Capochiani de Judicibus ha precettato il Comune a pagare, in virtù della citata sentenza della Corte di Appello n.111/2002, in suo favore la somma di € 255.441,17 oltre interessi e spese successive;
- L’Avv. Oronzo Amato, opportunamente invitato ad esprimere un suo parere su eventuale azione da intraprendere, con missiva del 04.06.2003, ha consegnato quanto segue: “- a norma dell’art. 373 c.p.c. è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (nel ns. caso alla Corte di Appello di Bari) “qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno”.
- E’ ovvio che la Corte non entra nel merito del ricorso per Cassazione, ma valuta più (e forse in via esclusiva) se vi sono presupposti che dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.
- Normalmente, dipende dalle condizioni economiche del debitore esecutato e nella fattispecie dalla situazione di cassa o liquidità del Comune.
- Ove, per esempio, per mancanza di liquidità sul capitolo di spesa è necessario contrarre un mutuo o fare variazioni di bilancio, per cui non è possibile allo stato pagare, senza incidere sulla attività istituzionale dell’Ente, potrebbe ipotizzarsi un grave ed irreparabile danno.
- Ad colorandum, si evidenzia che nel ricorso incidentale proposto in Cassazione si è contestato sia l’AN che il QUANTUM (con riferimento anche alla decorrenza degli interessi) e la condanna alle spese legali, per cui ove fosse accolto il ricorso incidentale, il Comune dovrebbe pagare molto meno di quanto precettato.
- A parte la possibilità prevista dall’art. 373 c.p.c. ritengo che l’atto di precetto relativo alla sorte capitale sia da impugnare perché (a mio avviso) ci sono errori interpretativi in ordine alla decorrenza degli interessi.
- Nell’atto di precetto la creditrice calcola gli interessi dal 20/02/1990.
- La sentenza della Corte di Appello recita: “... condanna tale Comune al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 135.804,32... con gli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alle relative spese di causa...”.

- Si tratta di interpretare se per “domanda” deve intendersi l’atto di citazione del 13/05/96 (che la Corte chiama riassunzione) o il primo atto di citazione, estinto perché il Tribunale di Trani dichiarò la propria incompetenza.
 - Nel primo caso la decorrenza della “domanda” deve intendersi dal 13/05/96; nel secondo dal 20/02/90 (come sostiene la sig.ra Capochiani).
 - Personalmente ritengo che si debba seguire la tesi della decorrenza della “domanda” dal 13/05/96 e poi perché la data del 20/02/90 (tesi opposta) non si deduce da alcuna parte della sentenza della Corte di Appello e solo chi conosce tutti i procedimenti potrebbe conoscere l’iter “logico o meno” seguito dalla controparte per far decorrere gli interessi dal 20/02/90.
 - Poiché trattasi di ben oltre € 80.000,00 non ritengo che si possa lasciare “interpretare” da controparte la sentenza, per cui a mio modesto avviso **l’atto di precetto per la sorte capitale dovrebbe essere impugnato.**
 - Alla luce delle suddette considerazioni mi permetto suggerire quanto segue:
 - A) fare istanza di sospensione della sentenza della Corte di Appello;
 - B) impugnare comunque l’atto di precetto relativo alla sorte capitale per la parte relativa agli interessi.”;
 - Ritenuto, recependo il parere espresso dall’Avv. Amato, necessario, a norma dell’art.373 c.p.c., fare istanza di sospensione della sentenza n.111/02 resa dalla Corte di Appello di Bari dinanzi al medesimo Giudice e proporre contestualmente opposizione agli atti di precetto e agli eventuali successivi atti esecutivi;
 - Ritenuto, a tal fine, di confermare l’incarico di difensore dell’Ente all’Avv. Oronzo Amato, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di fare istanza di sospensione della sentenza n.111/02 resa dalla Corte di Appello di Bari, di fare opposizione agli atti di precetto notificati in data 28.05.2003 e agli eventuali successivi atti delle procedure esecutive.
- 2) di conferire, a tal fine, l’incarico all’Avv. Oronzo Amato con studio in Molfetta, alla Via Cavour n.25,
- 3) di demandare al Responsabile dell’Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di subordinare il conferimento dell’incarico all’accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l’avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 6) di dare atto che si procederà d’ufficio alla verifica dell’avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 7) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.

- 8) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di competenza.